

**REGIONE MOLISE****REGOLAMENTO REGIONALE N.01****del 20 febbraio 2018.****REGOLAMENTO PER LA CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE**

La Giunta regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- VISTO l'art. 121, comma quarto, della Costituzione, come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n.1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;
- VISTA la Legge Costituzionale n.3/2001;
- VISTO l'art.33, comma uno, lett. b), dello Statuto della Regione;
- VISTA la deliberazione di Giunta regionale n.66 dell'08-02-2018, avente ad oggetto il "*Regolamento per la caccia di selezione al cinghiale*" - *approvazione*;
- VISTO l'allegato alla suddetta deliberazione giuntale (ALL. "A");

EMANA*Il seguente regolamento:*

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Finalità e principi)

1. Il presente regolamento disciplina la caccia di selezione al cinghiale, ai sensi dell'articolo 11 *quaterdecies*, comma 5, della Legge 248/2005.
2. Al fine di ottenere popolazioni animali sane, ben strutturate e numericamente commisurate all'ambiente che occupano, la gestione faunistico-venatoria del cinghiale, mediante caccia selettiva, deve essere basata sui seguenti principi:
 - a) la conoscenza qualitativa e quantitativa delle popolazioni animali;
 - b) la valutazione della capacità di carico dell'ambiente e della densità minima compatibile con la caccia;
 - c) l'impostazione di coerenti piani di prelievo e la puntuale verifica degli stessi, con controllo biometrico dei capi abbattuti;
 - d) l'applicazione di mezzi e tempi di caccia biologicamente corretti e tecnicamente idonei;
 - e) la distribuzione programmata della pressione venatoria;
 - f) la partecipazione dei cacciatori a specifici corsi di abilitazione per la caccia di selezione.

Articolo 2 (Funzioni della Regione)

1. La Regione Molise esercita il coordinamento e il controllo sull'applicazione del presente Regolamento, ai sensi della vigente normativa, in ottemperanza alle finalità e ai principi di cui all'articolo 1.
2. Il dirigente della Struttura competente:
 - a) approva, per ogni Unità di Gestione di cui all'articolo 4, l'elenco dei cacciatori di selezione autorizzati al prelievo selettivo, dando priorità ai soggetti residenti nella Regione Molise;
 - b) autorizza i corsi per cacciatore di selezione organizzati dagli AA.TT.CC., dagli Enti ed associazioni aventi, come fine istituzionale, la gestione faunistico - venatoria, la salvaguardia e la protezione delle specie selvatiche, nonché, previa verifica della coerenza dei piani di studio, riconosce l'equipollenza dei titoli abilitativi rilasciati da altre Regioni o Province ovvero dagli AA.TT.CC. o dalle associazioni di altre Regioni aventi il fine istituzionale di cui sopra;
 - c) approva la suddivisione delle Unità di Gestione in zone di caccia, di cui al seguente art.4, su proposta degli A.T.C.;
 - d) approva i criteri per la realizzazione della caccia di selezione in linea con le indicazioni dell'ISPRA e ne demanda agli AA.TT.CC. l'organizzazione.

Articolo 3 (Compiti degli Ambiti Territoriali di Caccia)

I Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia:

- a) organizzano i corsi per cacciatore di selezione anche in collaborazione con le associazioni venatorie e di settore sulla base dei criteri stabiliti nel successivo art. 13;
- b) approvano le graduatorie redatte dai referenti di cui all'articolo 4 comma 6, dandone adeguata pubblicità;
- c) organizzano l'attività di prelievo assegnando le zone di caccia e i capi da abbattere, suddivisi per sesso e classi di età, a ogni cacciatore di selezione autorizzato, tramite i referenti di cui all'articolo 4 comma 6, sulla base della graduatoria di cui all'articolo 7, tenendo conto delle indicazioni pervenute dall'ISPRA;
- d) trasmettono alla Regione, entro i 15 giorni precedenti l'avvio del periodo di prelievo, gli elenchi dei cacciatori di selezione abilitati in possesso dei requisiti per gli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 2, lett. a).
- e) individuano e organizzano i centri di raccolta dei capi abbattuti, nei quali sono effettuati i rilevamenti biometrici.

Articolo 4 (Unità di gestione)

1. La caccia di selezione al cinghiale è organizzata ed eseguita soltanto in apposite aree del territorio venabile, denominate Unità di Gestione.
2. Ogni Unità di Gestione è suddivisa in zone di caccia dagli AA.TT.CC.; tali zone corrispondono al territorio da assegnare al singolo cacciatore di selezione.
3. La suddivisione in zone di caccia di ogni Unità di Gestione è comunicata mediante cartografia adeguata alla Regione dagli AA.TT.CC., entro una settimana precedente la data d'inizio dell'attività di prelievo.
4. Ogni cacciatore di selezione può iscriversi in una sola Unità di Gestione utilizzando l'apposito modulo predisposto della Regione e distribuito dagli AA.TT.CC.; questi ultimi, entro una settimana dalla data di inizio delle attività di prelievo, trasmettono copia dell'istanza alla struttura regionale competente.
5. Ciascun Ambito Territoriale di Caccia individua, quali referenti per una o più Unità di Gestione, un dipendente o incaricato dell'A.T.C. ed un tecnico specializzato in gestione faunistica responsabile dell'accertamento dei capi abbattuti e della compilazione delle schede biometriche con valore di verbale di abbattimento e ne dà comunicazione alla Regione Molise.
6. I referenti dell'Unità di Gestione:
 - a) redigono annualmente le graduatorie dei cacciatori di selezione abilitati al prelievo;
 - b) assegnano le zone di caccia e i capi da abbattere per singolo cacciatore di selezione, sulla base dei criteri definiti dal presente regolamento;
 - c) comunicano alla Regione, ad ogni assegnazione di capi, gli abbinamenti *codice bracciale/cacciatore di selezione autorizzato* relativi all'Unità di Gestione;
 - d) trasmettono alla Regione i dati delle schede biometriche nel formato digitale definito dagli Uffici regionali competenti.
7. Il tecnico dell'A.T.C. responsabile dell'accertamento dei capi abbattuti può essere coadiuvato da cacciatori di selezione esperti o biometrici, nominati dall'A.T.C. previa comunicazione alla Regione.

TITOLO II

GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA

Articolo 5 **(Piano di prelievo)**

1. Sulla scorta dei dati trasmessi all'ISPRA, la Regione redige una proposta di piano di prelievo, articolata per Unità di Gestione; tale proposta riporta il numero di capi da abbattere e la loro ripartizione in classi di sesso e di età indicando il numero massimo di operatori ammessi al prelievo; detto piano è inviato all'ISPRA per l'acquisizione del relativo parere.

Articolo 6 **(Periodi destinati al prelievo)**

1. La caccia di selezione può essere esercitata solo nel periodo di divieto della caccia al cinghiale e, comunque, nei periodi individuati nel calendario venatorio regionale. In prima applicazione, i periodi da destinare alla caccia di selezione sono stabiliti con apposita delibera di Giunta Regionale.

Articolo 7 **(Assegnazione delle zone e dei capi)**

1. L'assegnazione delle zone di caccia e dei capi viene effettuata secondo una graduatoria comprendente il seguente ordine:

- anzianità del porto d'armi;
- ordine cronologico di presentazione della domanda.

In caso di parità di punteggio, è data priorità al cacciatore più anziano.

2. Ciascuno A.T.C. consegna, ad ogni cacciatore di selezione autorizzato e per ciascun capo assegnato, un contrassegno numerato inamovibile (bracciale) ed una scheda biometrica corrispondente al modello fornito dalla Regione Molise.

3. Il cacciatore di selezione deve restituire all'A.T.C. i bracciali non utilizzati alla scadenza del periodo di validità dell'assegnazione e, comunque, entro 15 giorni dal termine del periodo di prelievo.

4. Il cambio della zona assegnata è possibile dopo cinque uscite di caccia ed è chiesto ai referenti dell'Unità di Gestione.

Articolo 8 **(Tecnica di prelievo selettivo)**

1. Gli abbattimenti possono essere effettuati soltanto in forma di caccia di selezione all'aspetto, esclusivamente all'interno della zona assegnata, senza l'uso di cani, fatta eccezione per il cane da traccia per il recupero dei capi feriti, con l'esclusione di qualsiasi tipo di battuta.

2. L'accesso alla zona di caccia dovrà avvenire obbligatoriamente con arma scarica ed in custodia. Durante l'attività di cerca, e comunque durante qualsivoglia spostamento, l'arma, se carica, dovrà avere la sicura inserita; la sicura potrà essere disinserita solamente dopo l'osservazione del capo assegnato.

3. E' consentito esclusivamente l'utilizzo di armi a canna rigata (carabina) munite di cannocchiale di mira ammesse dalla normativa vigente in materia di prelievo venatorio.

4. Durante l'esercizio della caccia di selezione il cacciatore deve essere munito dei bracciali e delle schede biometriche corrispondenti ai capi assegnati, nonché di binocolo o cannocchiale.

5. E' vietato collocare sostanze attrattive.

6. Non è consentito condurre l'attività di cerca a bordo di qualsivoglia mezzo motorizzato.

Articolo 9

(Uscite per la caccia di selezione)

1. Ogni cacciatore di selezione autorizzato deve preventivamente comunicare l'uscita all'A.T.C. secondo le modalità dallo stesso definite.

Articolo 10

(Trattamento dei capi abbattuti)

1. Effettuato l'abbattimento, prima di rimuovere l'animale, il cacciatore deve porre al capo abbattuto un bracciale numerato fornito dall'A.T.C., inserito al tendine di Achille di un arto posteriore. Il bracciale inamovibile dovrà evidenziare la data di abbattimento attraverso il taglio delle apposite linguine. Il capo deve essere consegnato al centro di raccolta entro 24 ore e ivi controllato entro 72 ore dal tecnico dell'A.T.C. responsabile dell'accertamento dei capi abbattuti o dal biometrista incaricato, che effettua i rilevamenti biometrici e biosanitari; solo dopo tali adempimenti l'animale sarà a disposizione del cacciatore.

2. Il cacciatore di selezione è tenuto a segnalare immediatamente ai referenti dell'Unità di Gestione l'avvenuto abbattimento, il colpo mancato o il ferimento del capo assegnato per il recupero.

Art. 11

(Vigilanza sulle attività di prelievo)

La vigilanza sull'osservanza del presente regolamento e sulle attività di prelievo è assicurata:

- dagli Agenti di Polizia Provinciale e dagli agenti del Gruppo Carabinieri Forestale;
- dalle Guardie Giurate Volontarie Venatorie di cui all'art. 35 della L.R. n. 19/93 e ss.mm., previo coordinamento degli AA.TT.CC.;
- dalle Guardie Ambientali Volontarie di cui alla L. n. 23/2006, previo coordinamento degli AA.TT.CC.;
- dai dipendenti o incaricati dagli AA.TT.CC., limitatamente alle attività organizzative ed operative dei programmi di prelievo;
- dai dipendenti della Regione Molise all'uopo autorizzati, limitatamente alle attività di coordinamento e controllo della attività di prelievo.

TITOLO III NORME FINALI

Articolo 12 (Sospensioni e revoche)

1. La Regione dispone, a carico dei cacciatori di selezione inadempienti, la sospensione dell'autorizzazione agli abbattimenti selettivi per una stagione venatoria per le seguenti infrazioni:

- 1) mancata comunicazione di uscita;
- 2) mancata consegna al centro di raccolta del capo abbattuto entro i termini previsti;
- 3) collocazione di sostanze attrattive per l'esercizio della caccia di selezione;
- 4) esercizio di caccia di selezione fuori dalla zona di caccia assegnata, in zona non adiacente;
- 5) omessa segnalazione di ferimento di capo;
- 6) mancata messa in custodia dell'arma, anche se scarica, per raggiungere o lasciare la zona di caccia assegnata;
- 7) violazione delle disposizioni inerenti l'accompagnamento di cui all'articolo 10;
- 8) scambio dei capi abbattuti tra cacciatori di selezione.

2. In caso di revoca, il cacciatore potrà nuovamente conseguire l'abilitazione, previa iscrizione al corso e superamento del relativo esame, ovvero, chiedere nuovamente il riconoscimento dell'equipollenza per le abilitazioni rilasciate da altri Enti, organismi ed associazioni, decorsi tre anni dal provvedimento di revoca.

3. L'organo accertatore trasmette alla Regione il verbale di accertamento della violazione per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

4. I provvedimenti di sospensione o revoca di cui al comma 1 del presente articolo sono assunti anche ove il responsabile della violazione abbia provveduto al pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 31, comma 1 bis della L.R. 19/93 per le violazioni delle disposizioni regolamentari.

Articolo 13 (Corsi di formazione per la caccia di selezione)

1. L'abilitazione alla caccia di selezione per il cinghiale richiede la frequenza ad un corso di formazione della durata minima di 30 ore ed il superamento di un esame finale comprendente una prova orale ed una prova di tiro con carabina.

2. I predetti corsi sono autorizzati dalla Regione Molise ed organizzati dalla stessa struttura regionale, dai Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia nonché dagli Enti, organismi ed associazioni aventi, come fine istituzionale, la gestione faunistico - venatoria, la salvaguardia e la protezione delle specie selvatiche.

3. Con delibera di Giunta Regionale verranno definiti:

- i criteri per lo svolgimento dei corsi di formazione (materie, numero di partecipanti, ecc.);
- le regole per il funzionamento delle commissioni d'esame (numero di componenti e articolazioni territoriali).

4. In via di prima applicazione sono automaticamente riconosciuti i titoli di abilitazione alla caccia di selezione già rilasciati dalle Province di Campobasso e Isernia.

Il presente Regolamento Regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise a norma dello Statuto ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come *regolamento* della Regione Molise.

Dato a Campobasso, addì 20 FEB. 2018

Il Presidente della Giunta reg.le
Paolo di Laura Frattura



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to read "Paolo di Laura Frattura".